POLIZZA N.	21310		C	od. Ramo 8154				Cod. Produttor PA5565	
CONTRAENTE							Cod. P	A3196	
EXAKTA SICILIANA S.R.I	L. DISTILLAZIO	ONE SOLVENTI	ES			_		- 541	
MALTIMENTO RIFIUTI VIA DON MILANI 58									
90040 CARINI			PA	Ĭ					
500 10 O/ II (II (I		· [Cod. Fisc. 00557970829						
BENEFICIARIO	1						Cod. NE	E91536	60
REG.NE SIC.NA - ASSES			E SERV				200.		
PUBBLICA UTILITA' - DIF	7.10 ACQUA E	RIFIUTI							
90100 PALERMO		PA	1						
			Cod. Fisc						
IMPORTO DELLA GARANZIA				1170					
		CENTOTRENTUNO	MII ACENTO	SETTA	NTOTTO/00#				
DURATA INIZIALE (ai fini de							Fraz.	Val.	Cambio
Anni 12 Mesi (04/2021		13/04/203		///	EUR	1.936,2
Premio Netto Access Eur 16.969,69	Diritti 97	Eur 0,00	t.d.				r 21.000,00		
PROROGHE EVENTUALI				a partire dal					
Premio Netto Access	sori	Diritti		t.d.	Imposte	low!	Tot	ale	
Emessa in N. 4 esemplari ad u	nico effetto in	PALERMO				il 06/0	5/2021		
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Un Procuratore Giuseppe Joiomea	new						ONTRAEI	NTE	
Il Contraente dichiara di aver rice sottoscrizione della Polizza, la redatta ai sensi dell'Art. 185 del 07/09/05 - Codice delle Assicura del Regolamento ISVAP nr. 24 s.m.i Il Contraente dichiara di av e compreso l'informativa sul tra personali forniti in esecuzion nonché le condizioni generali di sensi dell'art. 27 comma 4 de 41/2018.	Nota Informativa D.Lgs nr. 209 del azioni private - e d del 19/05/08 e ver ricevuto, letto ttamento dei dati e del contratto, i assicurazione ai el Reg. IVASS n.	Agli effetti degli articoli delle Conc - Art. 3 (Pagamen - Art. 4 (liberazion - Art. 5 (Obbligo di - Art. 6 (Obbligo di - Art. 7 (Forma de	dizioni Gene nto del prem ne dall'obbl di costituire rimborso con	erali di A nio e de igo del un depo rinuncia cazioni d	Assicurazione i supplement pagamento d osito cautelati alle eccezioni, d	: i di premic li suppleme ivo e discip comprese qu etente)	o) enti di pr llina delle	emio) somme	acquisite)
DICHIARAZIONE DI PAGA	MENTO								
DICHIARAZIONE DI PAGA Si dichiara che il premio di		.000,00 è stato ir	ncassato il			9	VESAT	TORE	

Mod. 123 - Ed. 04/2019 - ST. N.10457596



COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. L00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417.05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

- Art. 1 Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
 - Art. 2 L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

- Art. 3 La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.
- Art. 4 Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE: a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

- b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.
- Art. 5 Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:
- a) chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- c) ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- d) ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;

COMPAGNE FRANÇAISE O'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.

e) inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

Art. 6 - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.

Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

Art. 7 - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.



Polizza nº 2321310

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS N. 22/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PREMESSO CHE

1)con DDG n° 232 del 13/04/2011 la REG.NE SIC.NA - ASSESS.TO REGIONALE ENERGIA E SERV PUBBLICA UTILITA' - DIP.TO ACQUA E RIFIUTI ha autorizzato la Ditta EXAKTA SICILIANA S.R.L. DISTILLAZIONE SOLVENTI E S MALTIMENTO RIFIUTI con sede in VIA DON MILANI 58, 90040 CARINI (PA) - C.F. 00557970829 (in seguito denominata Contraente), allo ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IPPC PER LO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - OPERAZIONI DP-D13-D14-D15 e R3-R4-R12-R13 SITO A CARINI ZONA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI CARINI ;

2)che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'ordinanza di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro 431.178,00 (Euro QUATTROCENTOTRENTUNOMILACENTOSETTANTOTTO/00#), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat di adeguamento al costo della vita;

3)che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria;

4)che è denominato Ente Garantito : REG.NE SIC.NA - ASSESS.TO REGIONALE ENERGIA E SERV PUBBLICA UTILITA' - DIP.TO ACQUA E RIFIUTI

CIÒ PREMESSO

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), con la presente polizza alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del Contraente – il quale accetta per sè, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 431.178,00 (Euro QUATTROCENTOTRENTUNOMILACENTOSETTANTOTTO/00#) a garanzia delle operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

LA PRESENTE POLIZZA HA LA DURATA DI ANNI 12 MESI Ó E GIORNI 0 A PARTIRE DAL 13-04-2021

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno. Decorso tale periodo la garanzia rimarra' valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

ST.N. 10457596

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE

ART. 2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La Società di Assicurazione, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area .Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice istat di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente Garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

ART. 3 - CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta alla Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sara' eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica dell'Ente Garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 codice civile la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

ART 5 - SURROGAZIONE

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed eventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potra' in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente Garantito.

ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

ART. 8 - IL FORO COMPETENTE

il Foro competente e' esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Emessa in N. 4 esemplari ad un unico effetto in PALERMO il 06-05-2021

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA

MPAGME FRANÇAISE D'ASSURANCE OUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. lapplesentanta Generale per l'Italia

esentanta Generale per l' Un Procuratore Giuseppe Tolomeo